STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMIGLIARE

"MAMMEinCERCHIO"

STATUTO
(approvato dall'assemblea del 13 ottobre 2020 e modificato dall'assemblea del 14 novembre 2022)

(adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 - Codice Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1.1.- E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata "MAMMEinCERCHIO" (di seguito, in breve, "associazione"). A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore l'associazione integra la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale" o "APS". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017. "MAMMEinCERCHIO" fu originariamente costituita in data 22 gennaio 2006 nella forma di associazione di solidarietà famigliare ai sensi della L.R. Lombardia 23/1999 ed iscritta dal 29 aprile 2010 al nr. VA- 81 della sezione F) – per le Associazioni di promozione sociale – del registro della provincia di Varese delle associazioni senza scopo di lucro di cui alla l.r. 1/2008.
1.2.- In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.3.- L'associazione ha sede legale nel Comune di Azzate (Varese), Via Volta, 44 e la sua durata è illimitata.
1.4.- Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
1.5.- L'Associazione svolge la propria attività sociale nel territorio della Regione Lombardia, in aderenza ai bisogni territoriali delle realtà locali in cui ha sede e opera l'associazione medesima.
1.6.- Il consiglio direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia, senza necessità di una deliberazione assembleare.

Articolo 2 – Finalità

2.1.- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, con lo scopo sia di realizzare un'esperienza di mutuo aiuto tra famiglie nel lavoro domestico e nella cura familiare sia di promuovere iniziative ed azioni di sensibilizzazione, formazione e servizio a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione al ruolo in esse svolto dalle mamme, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi., ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23.
2.2.- L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

3.1.- L'associazione nel perseguire le anzidette finalità, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

A) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017, proporre, realizzare e gestire interventi e servizi sociali svolgendo attività di sostegno, aiuto e crescita a favore delle mamme e dei loro bambini, con particolare riguardo ai periodi che precedono e a quelli che immediatamente seguono il parto, tanto per i profili psicologici

e relazionali quanto per quelli economici e materiali nonché più in generale attività di promozione e sostegno delle famiglie, con particolare riferimento a quelle monoparentali o in situazione di difficoltà economica, sociale, psicologica ed educativa; e ciò, anche in collaborazione con strutture e servizi pubblici o di privato sociale presenti sul territorio;

B) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del decreto legislativo n. 117/2017, svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di capi di abbigliamento o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone o famiglie svantaggiate;

C) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w) del decreto legislativo n. 117/2017, promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici attraverso una rete di famiglie, anche in collaborazione con strutture e servizi pubblici o di privato sociale presenti sul territorio, al fine:

   a. di rendere disponibili adulti che gratuitamente e in modo volontario offrano accoglienza e accudiscano i bambini, in caso di assenze temporanee dei genitori e di mancanza di altri parenti;
   b. di favorire l'inserimento dei minori in famiglie affidatarie, anche attraverso la costituzione di comunità famigliari;
   c. di creare momenti di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura famigliare, anche organizzando esperienze di c.d. Banche del tempo;
   d. di diffondere una cultura a favore della famiglia, della vita e di apertura alle esperienze dell'adozione e dell'affido.

3.2.- Le attività di cui ai commi che precedono sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, così come meglio precisato al successivo articolo 9.

3.3.- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi che precedono e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 – Attività diverse

4.1.- L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2.- Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.3.- In particolare, al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, fermo il carattere strumentale e secondario delle seguenti attività, l'associazione potrà:

a) collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse o partecipando alle stesse o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione;
b) contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali impegnate in settori e con finalità e ispirazione analoghi a quelli dell'associazione, diventandone socia, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e avvalendosi dei servizi resi dalle stesse;
c) dar vita o partecipare ad enti, associazioni e società di servizi purché strumentalmente finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Articolo 5 – Raccolta fondi

5.1.- L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 – Ammissione

6.1.- Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e dichiarano di accettare lo Statuto nonché di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e finalità dell'associazione.
6.2.- L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
6.3.- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017.
6.4.- I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
6.5.- L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6.6.- L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6.7.- Ciascun associato ha diritto di voto; nel caso di associato minorenne, il diritto di voto è esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

7.1.- I soci hanno pari diritti, doveri e dignità. L'associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.
7.2.- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea. La quota sociale è annuale e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione della quota e dei relativi diritti.
7.3.- L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
7.4.- Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle assemblee, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e più in generale di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;
d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
e) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
f) di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per lo stesso.

7.5.- Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;
c) versare la quota associativa nell'importo stabilito dall'assemblea;

d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Articolo 8 – Perdita della qualità di socio

8.1.- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
8.2.- L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
8.3.- L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
8.4.- La perdita della qualità di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
8.5.- La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
8.6.- L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 – Attività di volontariato

9.1.- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9.2.- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
9.3.- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 – Organi sociali

10.1.- Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il revisore legale, nei casi previsti dalla legge.
10.2.- Gli organi sociali restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
10.3.- Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 – Assemblea

11.1.- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2.- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
11.3.- Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
11.4.- L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
11.5.- I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
11.6.- Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
11.7.- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo sociale.
11.8.- E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

12.1.- L'assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, assicurando all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2.- L'assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13 – Convocazione dell'assemblea

13.1.- L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
13.2.- L'assemblea si riunisce, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
13.3.- L'assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante

affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

14.1.- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
14.2.- L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
14.3.- L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.4, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
14.4.- In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
14.5.- All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.
14.6.- I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
14.7.- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
14.8.- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
14.9.- Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato preso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.
14.10.- L'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 – Consiglio direttivo

15.1.- Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
15.2.- Il consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
15.3.- Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

15.4.- Non può essere nominato componente del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
15.5.- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 – Competenze del consiglio direttivo

16.1.- Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione dell'attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vicepresidenti;
m) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio direttivo;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

17.1.- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato.
17.2.- Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata anche a mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica inoltrata almeno due giorni prima.

17.3.- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
17.4.- Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario/tesoriere e, su invito del presidente, eventuali esperti esterni.
17.5.- Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
17.6.- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
17.7.- Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale., sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
17.8.- Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18 – Presidente

18.1.- Il presidente è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto.
18.2.- Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
c) può aprire e chiudere conto correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
g) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3.- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
18.4.- Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Articolo 19 - Il Segretario/tesoriere

19.1.- Il segretario/tesoriere, nominato a norma dell'art. 16.1 lett. m), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto del consiglio direttivo e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
19.2.- Il segretario/tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'associazione.

Articolo 20 – Organo di controllo e Revisore Legale

20.1.- L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

20.2.- I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
20.3.- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
20.4.- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
20.5.- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
20.6.- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Organismo di mediazione

20.1.- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 22 – Libri sociali

22.1.- L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

22.2.- I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 22.1 sono tenuti a cura del consiglio direttivo, con l'ausilio del segretario/tesoriere. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
22.3.- I verbali delle riunioni di assemblea e del consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
22.4.- Ogni verbale deve essere firmato da presidente dal segretario.

22.5.- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno, ove adottato.

Articolo 23 – Risorse economiche

23.1.- Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o da regolamenti.

Articolo 24 – Scritture contabili

24.1.- Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 – Esercizio sociale

25.1.- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
25.2.- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
25.3.- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche.
25.4.- Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
25.5.- Entro il medesimo termine di cui all'articolo 25.2, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il consiglio direttivo predisporrà il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
25.6.- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, utilizzando il medesimo modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
25.7.- Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma delle attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
25.8.- La bozza di bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'assemblea.

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili

26.1.- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
26.2.- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 – Devoluzione del patrimonio

27.1.- In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Qualora l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.